

**Regione Umbria**

**Consiglio Regionale**

Il Presidente

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3380 - Fax 075.576.3283  
<http://www.cumbria.it>  
e-mail: atti@cumbria.it

**ATTO N. 1075**

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale  
(deliberazione n. 1804 del 12.11.2007)*

*“Ulteriori modificazioni della legge regionale 3/8/1999, n. 24  
(Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto  
legislativo 31/3/1998, n. 114)”*

---

*Depositato al Servizio Affari Generali il 16.11.2007*

*Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 19.11.2007*

Cod. DX07300052



# REGIONE UMBRIA

**OGGETTO:** D.D.L.: ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. N. 24/99. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO IN ATTUAZIONE DEL DLGS N. 114/98 COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L.R. N. 26/2005. ADOZIONE.

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12/11/2007 n. 1804

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : GIOVANNETTI MARIO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

**Vista** la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale allo sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro, avente per oggetto: " Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 Agosto 1999 n. 24 *Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114* come modificata ed integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26

**Vista** la Legge regionale 3 Agosto 1999 n. 24 *Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114*;

**Vista** la legge regionale 7 dicembre 2005 n. 26 Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

**Vista** la legge regionale 24 luglio 2006 n. 10 Interpretazione autentica relativa all'art. 15 - comma 2 - all'art. 46-bis - comma 1 - e all'art. 46-ter - comma 1 - della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (*Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*) come modificata ed integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26;

**Visto** l'art.29 dello Statuto;

**Tenuto conto** del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

**Preso atto** delle indicazioni emerse in sede consultiva;


**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredata dalle note di riferimento e della relativa relazione;


**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;


**A voti** unanimi, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 Agosto 1999 n. 24 *Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114* come modificata ed integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26 ", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore al Commercio Mario Giovannetti di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 66, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale;
- 4) stante l'urgenza il parere del C.A.L. verrà acquisito nel corso dell'esame del disegno di legge in Consiglio Regionale.

IL DIRETTORE : 


IL PRESIDENTE: 

IL RELATORE: 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: 



Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 Agosto 1999 n. 24 *Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114* come modificata ed integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.  
Adozione.



## RELAZIONE

Il disegno di legge in oggetto di cui si propone la Preadozione intende introdurre ulteriori modifiche agli articoli 26 e 27 della legge regionale 3 Agosto 1999 n. 24 *Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114* già modificata ed integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

Le due disposizioni della L.R. 24/1999 oggetto di riforma hanno presentato, nel tempo, problemi di applicazione che hanno dato luogo all'apertura di un tavolo di confronto a livello regionale.

A seguito del confronto così apertos, sono state raccolte alcune istanze per la modifica dei succitati articoli.

L'ANCI regionale ha rappresentato l'esigenza di una modifica della normativa con particolare riferimento alla facoltà di apertura in determinate festività per consentire l'attività commerciale connessa alla rilevante presenza turistica in detti periodi, in particolare nei centri storici.

Le Associazioni datoriali hanno proposto analogamente l'ammissibilità della deroga al divieto di apertura, a seguito di apposito accordo tra le parti, per non pregiudicare l'economia nelle zone di maggior afflusso.

Come evidenziato dalle organizzazioni sindacali del settore, queste istanze debbono essere contemperate con l'esigenza di tutela dei diritti degli addetti.

Considerato che l'art. 117 e l'art. 118 della Costituzione italiana attribuiscono alla competenza delle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio e ai Comuni la titolarità delle relative funzioni amministrative:

Ritenuto necessario un intervento legislativo che, nel rispetto delle competenze e titolarità di funzioni dei Comuni, rafforzi la concertazione e la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti mediante la previsione di accordi locali tra le parti, per garantire l'attività della rete distributiva in aree specifiche e nelle festività di particolare interesse turistico, tutelando nel contempo le imprese, i lavoratori coinvolti ed i consumatori,  
*si propone una modifica al testo vigente agli articoli 26 e 27 della legge regionale 24/1999* che, nel merito, preveda quanto segue:

1. le procedure di concertazione tra Comuni, Associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed Associazioni dei consumatori, diventano effettive su richiesta di una delle parti;
2. la concertazione è finalizzata alla definizione di impegni convergenti di tutti i soggetti coinvolti sull'individuazione delle aperture in deroga e alla realizzazione di attività di promozione qualificata del territorio tenendo conto dei flussi turistici e delle esigenze di tutela dei diritti degli addetti sia imprenditori che lavoratori dipendenti;
3. gli accordi raggiunti nelle sedi di concertazione a livello territoriale sono mirati alla individuazione di durata triennale delle aree turistiche di cui all'art.26 comma 1 lett.b) e di piccoli borghi e nuclei rurali (art.26 comma 1. lett c), con ricorso ad apposita Conferenza di servizi in sede regionale ove l'accordo non si consegua;



4. per le aperture domenicali vige il principio della libertà di autodeterminazione da parte degli operatori senza vincoli (eccetto che per la durata giornaliera, che resta fissata in 13 ore) nelle zone di cui all'art.26, comma 1, lett. a), b) e c). Per le aperture nel restante territorio del Comune si svolge entro il mese di ottobre di ogni anno un apposito incontro di concertazione. Restano invariate le previsioni numeriche di cui all'art.27, comma 6. In prima applicazione della nuova normativa (anno 2008) l'incontro si svolge entro il 15 marzo.
5. le festività, con obbligo di chiusura sono quelle del: 1° Gennaio; 6 Gennaio; Domenica di Pasqua; Lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1° Maggio; 2 Giugno; 25 Dicembre; 26 Dicembre;
6. l'apertura in deroga in una o più di tali festività è ammessa nell'ambito dell'accordo annuale di cui al punto 4. La deroga riguarda le fattispecie di cui all'art.26, comma 1, lett. a) e lett. c) ed inoltre può concernere località di particolare attrattività culturale, storica o artistica da individuare nell'ambito dell'accordo.
7. l'accordo che stabilisce l'apertura in deroga di cui al punto 6. prevede, nelle aree interessate, corrispondenti chiusure compensative, ugualmente in deroga, in occasione delle domeniche e delle altre festività indicate al comma 6 dell'art.27.
- 8 al fine di semplificare i procedimenti, si prevede la facoltà per i Comuni di minori dimensioni (ovvero appartenenti alla classe III e IV) di cui all'art.3 della L.R. 24/1999, di delegare la stipula di detti accordi, sempre e comunque specifici, ad enti o forme associative sovracomunali.
9. La Regione effettuerà insieme all'ANCI un monitoraggio delle procedure degli esiti degli accordi a livello locale. Le parti si impegnano ad esaminare lo stato di attuazione dei principi convenuti e degli accordi conseguiti entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Tali criteri sono stati condivisi in uno specifico accordo sottoscritto da Regione dell'Umbria , ANCI Umbria, Confcommercio, Confesercenti, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL.

Precisati gli obiettivi che si intende perseguire con le modifiche da apportare agli art.26 e 27 della Legge regionale 24/1999, si illustra il contenuto degli articoli del testo del disegno di legge.

L'art.1 apporta modifiche alla rubrica ed al contenuto dell'art.26 della L.R.24/1999 al fine di chiarire il soggetto dello stesso riguardante, nello specifico, le modalità per l'individuazione delle aree di particolare rilevanza nelle quali è possibile la deroga alle chiusure.

Dal primo comma dell'articolo 26 viene eliminato il riferimento alle tredici ore di apertura in quanto non afferente alla materia disciplinata dallo stesso come sopra descritta, ma già disciplinata nell'art.25 (non modificato) rubricato appunto "Orari delle attività commerciali" e nello specifico al comma 5 che estende la facoltà di apertura anche ad esercizi ubicati in piccoli borghi e nuclei rurali (nuova lett.c) aggiunta al comma 1).

L'individuazione delle aree di cui ai commi b) e c) rimane di competenza del Comune che vi provvede mediante una procedura concertativi, formalizzata in un accordo - avente di norma validità triennale - con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei



consumatori e l'azienda di promozione turistica. Formalizzato l'accordo, si prevede che lo stesso venga inviato per conoscenza, alla Regione.

Il rafforzamento della concertazione nell'individuazione delle aree di cui alle lettere b) e c), viene esplicitato nel *nuovo comma 3* dell'art.26 in cui si chiarisce che l'iniziativa per la promozione dell'incontro finalizzato al raggiungimento dell'accordo quinquennale può provenire da uno qualsiasi dei soggetti titolati a parteciparvi e che, in tal caso, il Comune debba provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell'incontro.

Per superare un'eventuale inerzia dell'amministrazione comunale interessata e per raggiungere l'accordo si prevede, al *comma 5*, che la Regione, su istanza di una delle parti titolate a partecipare all'accordo, provveda alla convocazione di una conferenza dei servizi cui si applicano integralmente le disposizioni del Titolo V della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni.

La procedura evidenziata valorizza il ruolo del Comune come regolatore del settore cui spetta, comunque, la competenza alla emanazione dello specifico atto di individuazione delle aree ma nel contempo esalta la concertazione come metodo di programmazione territoriale e attribuisce alla Regione, se necessario, un ruolo di formazione, in seconda istanza, dell'accordo.

Il successivo **art.2** modifica i commi 6 e seguenti dell'**art.27** della L.R. 24/1999.

In particolare si specifica la procedura per la formulazione del calendario annuale delle aperture nelle otto domeniche o festività annue in deroga nonché nelle ulteriori quattro aperture domenicali o festive. La nuova formulazione dell'**art.27 comma 6** prevede che il Comune convochi annualmente, entro il mese di ottobre, un incontro di concertazione cui partecipano tutti i soggetti indicati al comma 5. Anche in questo caso la convocazione dell'incontro di concertazione può essere richiesta al Comune da qualsiasi soggetto titolato a parteciparvi; in tal caso il Comune provvede entro 30 giorni dalla richiesta (*Articolo 26 nuovo comma 7*). Un nuovo ulteriore comma (8) sottolinea che la concertazione è finalizzata alla definizione di impegni convergenti sull'individuazione delle aperture in deroga, sulle garanzie di tutela dei diritti dei lavoratori e alla realizzazione di attività di promozione qualificata del territorio.

Il precedente comma 6bis, nella nuova numerazione *comma 9*, mantiene il divieto di apertura nei giorni del 1 gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 dicembre e 26 dicembre aggiungendo all'elenco anche il 2 giugno.

Mediante l'accordo annuale sono possibili deroghe per l'apertura degli esercizi commerciali in uno o più di tali festività per le fattispecie previste all'**art.26, comma 1, lett.a e lett.c** nonché per località di particolare attrattivit  storica, artistica o culturale da individuare nel medesimo accordo.

Viene aggiunto il comma 10 che stabilisce la possibilità, in caso di deroga di cui al comma precedente, di individuare chiusure compensative nelle aree interessate ugualmente in deroga in occasione delle domeniche o delle altre festività di cui al comma 6;

Viene aggiunto all'**art.27** il comma 12 che prevede per i Comuni di piccole dimensioni la possibilità di delegare la stipula degli accordi previsti al medesimo articolo alle forme associative degli Enti locali previste dalla normativa vigente. In tal modo si vuol facilitare ancor pi  la concertazione, valorizzare anche le realt  territoriali pi  piccole e semplificare la firma degli accordi annuali che potranno in tal modo essere siglati, su espressa volont  delle amministrazioni comunali interessate, anche in forma associata.

Al fine di garantire l'effettivit  delle nuove procedure fin dal 2008, nell'**art. 3** del disegno di legge si prevede una disciplina transitoria per tale anno che fissa quale termine per la definizione degli accordi di cui al *nuovo comma 6* dell'**art.27**, la data del 15 marzo 2008.




## **REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Il presente disegno di legge è urgente in quanto si debbono stabilire i calendari di apertura e chiusura per l'anno 2008 tenuto conto delle numerose sollecitazioni di innovazione che hanno dato luogo al protocollo d'intesa peraltro sottoscritto anche dall'A.N.C.I.

Disegnolegge  
Lausi/mc



Disegno di legge: Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 Agosto 1999 n. 24 *Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114* come modificata ed integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

**Art. 1.  
Sostituzione dell'art.26**

1. L'art. 26 della legge regionale 3 Agosto 1999 n. 24 *Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114* come modificata ed integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26 è sostituito dal seguente:

**"Art. 26**

***Procedure concertative per l'individuazione  
di aree di particolare rilevanza e disciplina  
delle aperture.***

1. **La libertà di determinazione senza vincoli delle aperture da parte degli operatori, prevista dall'articolo 12 del decreto, si applica:**
  - a) ai centri storici come individuati negli strumenti urbanistici, alle aree di elevato valore storico artistico e culturale di cui all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, nonché a quelle individuate negli specifici atti di promozione e valorizzazione di cui all'articolo 21;
  - b) alle aree del territorio comunale a vocazione turistica, relativamente a periodi di effettivo afflusso turistico, ed ai centri di intrattenimento e svago come definiti al comma 4 ;
  - c) agli esercizi commerciali ubicati in piccoli borghi rurali e nuclei parimenti rurali.
2. **Le aree di cui al comma 1 lett. b) e lett. c), sono individuate dal comune, in accordo con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e l'azienda di promozione turistica. L'accordo di cui al presente comma viene formalizzato in uno specifico incontro di concertazione, ha di**



norma validità triennale ed è inviato dal Comune, per conoscenza, alla Regione.

**3. La convocazione dell'incontro al fine del raggiungimento dell'accordo previsto al comma 2 può essere richiesta al Comune da qualsiasi soggetto titolato a parteciparvi. In tal caso il Comune provvede entro 30 giorni alla convocazione dell'incontro.**


**4. Il Comune promuove un ulteriore accordo con i soggetti indicati al comma 2 per disciplinare l'apertura e l'orario delle attività commerciali collocate all'interno di strutture di intrattenimento e svago, in cui la superficie destinata a servizi ed intrattenimento sia pari o superiore al settanta per cento della superficie aperta al pubblico dell'intero complesso.**

**5. Qualora non si perfezioni l'accordo di cui al comma 2 o nel caso in cui il Comune non provveda alla convocazione, la Regione, su richiesta di una delle parti indice apposita conferenza dei servizi, ai sensi del Titolo IV della legge 7 agosto 1990 n.241, cui partecipano i soggetti indicati al comma 2".**

**Art. 2.  
Sostituzione dell'art.27**

Il testo dell'art.27 della legge regionale 3 Agosto 1999 n. 24 è sostituito dal seguente:

**"Art. 27  
Chiusura domenicale, festiva ed  
infrasettimanale.**



1. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto, gli operatori effettuano la chiusura totale degli esercizi nei giorni domenicali e festivi, fatta eccezione per quanto disposto all'art. 26.

2. Ai fini di conseguire una maggiore uniformità a livello regionale, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, facoltativamente disposta dai comuni ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto deve coincidere con il lunedì mattina, il giovedì pomeriggio o il sabato pomeriggio. In caso di attività miste, ai fini della individuazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, il settore alimentare è sempre prevalente su quello non alimentare.

3. Onde garantire un approvvigionamento ininterrotto all'utenza nell'arco dell'intera settimana, è in facoltà dei comuni di:

- a) prevedere che, per lo stesso settore merceologico, la chiusura infrasettimanale possa essere effettuata in uno o altro dei giorni indicati, anche, qualora se ne ravvisi l'opportunità, sulla base di apposite turnazioni;
- b) prevedere che, per lo stesso settore merceologico, la chiusura infrasettimanale avvenga in un giorno in alcune zone e in altro giorno in altre zone.
4. In ogni caso qualora nell'arco della settimana vi siano altre festività, non sussiste obbligo di chiusura infrasettimanale.
5. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte previo parere obbligatorio e non vincolante delle associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza provinciale.
6. Ferme restando le disposizioni particolari previste all'articolo 26, comma 1, nonché per il mese di dicembre, il Comune convoca annualmente, entro il mese di ottobre, un incontro di concertazione cui partecipano tutti i soggetti indicati al comma 5, finalizzato alla individuazione delle otto domeniche o festività annue in deroga, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto, anche in modo differenziato tra zone, nonché di ulteriori aperture domenicali o festive in deroga, nella misura massima di quattro giorni in un anno, per eventi di rilevanza cittadina o di zona o di quartiere o festività del santo patrono. In assenza di tale accordo, il Comune può individuare fino a dodici domeniche o festività in deroga.
7. La convocazione dell'incontro di concertazione previsto al comma 6 può essere richiesta al Comune da qualsiasi soggetto titolato a parteciparvi. In tal caso il Comune provvede entro 30 giorni alla convocazione dell'incontro.
8. La concertazione di cui ai commi 6 e 7 è volta alla definizione di impegni convergenti sull'individuazione delle aperture in deroga e sulle garanzie di tutela dei diritti dei lavoratori nonché alla realizzazione di attività di promozione qualificata del territorio.
9. Gli esercizi commerciali non possono aprire nei giorni del 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 2 giugno, 25 dicembre e 26 dicembre. L'apertura in deroga in occasione di una o più di tale festività è ammessa nell'ambito dell'accordo di



cui al comma 6 e può riguardare le fattispecie di cui all'art.26, comma 1, lett.a) e lett.c) nonché località di particolare attrattività storica, artistica o culturale da individuare nel medesimo accordo.

10 Nel medesimo accordo che stabilisce l'apertura in deroga, di cui al comma 9, sono previste nelle aree interessate corrispondenti chiusure compensative, ugualmente in deroga, in occasione delle domeniche e delle altre festività indicate al comma 6.

11. I comuni, su conforme parere delle Associazioni degli imprenditori, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, possono stabilire che nei giorni festivi in cui è ammessa l'apertura, questa riguardi un numero limitato di esercizi sulla base di apposite turnazioni.

12. I comuni delle Classi III e IV di cui all'art. 3 possono delegare la stipula degli accordi previsti al presente articolo alle forme associative degli Enti locali previste dalla normativa vigente".

**Art.3  
Norma transitoria**

Per l'anno 2008, il termine per la stipula degli accordi di cui all'art.27, comma 6 della L.R. 24/1999 così come modificato dalla presente legge è fissato al 15 marzo 2008.





## Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Direttore regionale alle  
Risorse umane, finanziarie e strumentali

Dott.ssa Anna Lisa Doria

S e d e

→ Al Direttore regionale Sviluppo economico e attività  
produttive, istruzione, formazione e lavoro

Dott. Ciro Becchetti

S e d e

Prot. N.

Regione Umbria - Giunta Regionale

Prot. Uscita del 12/11/2007  
nr. 0174760  
Classifica: I.14



GIUNTA REGIONALE

Direzione Affari Generali  
della Presidenza e della  
Giunta regionale

Oggetto: Parere del Comitato legislativo.

Si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 12 novembre 2007 ha espresso parere favorevole ai seguenti disegni di legge:

- disegno di legge: "Disposizioni in materia tributaria della Regione Umbria";
- disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) così come modificata ed integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26".

Cordiali saluti.

Comitato Legislativo

REGIONE UMBRIA  
CORSO PIETRO VANNUCCI, 96  
08121 PERUGIA

TEL. 075.504.3471  
FAX 075.504.3467  
glurlegis@regione.umbria.it

Avv. Marina Balsamo

Allegati: n. 2 ddl.

lett per fav 12-11-07.doc

Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) così come modificata ed integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26".

COMITATO  
LEGISLATIVO  
Dr.ssa Donatella Furia

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
Dr.ssa Donatella Furia

**Art. 1**  
*(Sostituzione dell'art. 26)*

1. L'articolo 26 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è sostituito dal seguente:

**"Art. 26**

*(Procedure concertative per l'individuazione di  
aree di particolare rilevanza e disciplina delle  
aperture)*

1. La libertà di determinazione senza vincoli delle aperture da parte degli operatori, prevista dall'articolo 12 del decreto, si applica:

a) ai centri storici come individuati negli strumenti urbanistici, alle aree di elevato valore storico artistico e culturale di cui all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, nonché a quelle individuate negli specifici atti di promozione e valorizzazione di cui all'articolo 21;

b) alle aree del territorio comunale a vocazione turistica, relativamente a periodi di effettivo afflusso turistico, ed ai centri di intrattenimento e svago come definiti al comma 4;

c) agli esercizi commerciali ubicati in piccoli borghi rurali e nuclei parimenti rurali.

2. Le aree di cui al comma 1, lettere b) e c) sono individuate dal comune, in accordo con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e l'azienda di promozione turistica. L'accordo di cui al presente comma viene formalizzato in uno specifico incontro di concertazione, ha di norma validità triennale ed è inviato dal comune, per conoscenza, alla Regione.

3. La convocazione dell'incontro al fine del raggiungimento dell'accordo previsto al comma 2 può essere richiesta al comune da qualsiasi soggetto

titolato a parteciparvi. In tal caso il comune provvede entro trenta giorni alla convocazione dell'incontro.

4. Il comune promuove un ulteriore accordo con i soggetti indicati al comma 2 per disciplinare l'apertura e l'orario delle attività commerciali collocate all'interno di strutture di intrattenimento e svago, in cui la superficie destinata a servizi ed intrattenimento sia pari o superiore al settanta per cento della superficie aperta al pubblico dell'intero complesso.

5. Qualora non si perfezioni l'accordo di cui al comma 2 o nel caso in cui il comune non provveda alla convocazione, la Regione, su richiesta di una delle parti, indice apposita conferenza dei servizi, ai sensi del Titolo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano i soggetti indicati al comma 2.”.

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
~~Dr. ssa Ida Stella Funia~~

**Art. 2**

*(Sostituzione dell'art. 27)*

1. L'articolo 27 della l.r. 24/1999 è sostituito dal seguente:

**“Art. 27**

*(Chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale)*

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del decreto, gli operatori effettuano la chiusura totale degli esercizi nei giorni domenicali e festivi, fatta eccezione per quanto disposto all'articolo 26.

2. Ai fini di conseguire una maggiore uniformità a livello regionale, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, facoltativamente disposta dai comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del decreto deve coincidere con il lunedì mattina, il giovedì pomeriggio o il sabato pomeriggio. In caso di attività miste, ai fini della individuazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, il settore alimentare è sempre prevalente su quello non alimentare.

3. Onde garantire un approvvigionamento ininterrotto all'utenza nell'arco dell'intera settimana, è in facoltà dei comuni di:

a) prevedere che, per lo stesso settore merceologico, la chiusura infrasettimanale possa essere effettuata in uno o altro dei giorni indicati,

anche, qualora se ne ravvisi l'opportunità, sulla base di apposite turnazioni;

b) prevedere che, per lo stesso settore merceologico, la chiusura infrasettimanale avvenga in un giorno in alcune zone e in altro giorno in altre zone.

4. In ogni caso qualora nell'arco della settimana vi siano altre festività, non sussiste obbligo di chiusura infrasettimanale.

5. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte previo parere obbligatorio e non vincolante delle associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza provinciale.

6. Fermo restando le disposizioni particolari previste all'articolo 26, comma 1, nonché per il mese di dicembre, il comune convoca annualmente, entro il mese di ottobre, un incontro di concertazione cui partecipano tutti i soggetti indicati al comma 5, finalizzato alla individuazione delle otto domeniche o festività annue in deroga, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del decreto, anche in modo differenziato tra zone, nonché di ulteriori aperture domenicali o festive in deroga, nella misura massima di quattro giorni in un anno, per eventi di rilevanza cittadina o di zona o di quartiere o festività del santo patrono. In assenza di tale accordo, il comune può individuare fino a dodici domeniche o festività in deroga.

7. La convocazione dell'incontro di concertazione previsto al comma 6 può essere richiesta al comune da qualsiasi soggetto titolato a parteciparvi. In tal caso il comune provvede entro trenta giorni alla convocazione dell'incontro.

8. La concertazione di cui ai commi 6 e 7 è volta alla definizione di impegni convergenti sull'individuazione delle aperture in deroga e sulle garanzie di tutela dei diritti dei lavoratori, nonché alla realizzazione di attività di promozione qualificata del territorio.

9. Gli esercizi commerciali non possono aprire nei giorni del 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 2 giugno, 25 dicembre e 26 dicembre. L'apertura in deroga in occasione di una o più di tale festività è ammessa nell'ambito dell'accordo di cui al comma 6 e può riguardare la fattispecie di cui all'articolo

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
*D. S. Della Punta*

26, comma 1, lettere a) e c) nonché località di particolare attrattività storica, artistica o culturale da individuare nel medesimo accordo.

10. Nel medesimo accordo che stabilisce l'apertura in deroga, di cui al comma 9, sono previste nelle aree interessate corrispondenti chiusure compensative, ugualmente in deroga, in occasione delle domeniche e delle altre festività indicate al comma 6.

11. I comuni, su conforme parere delle Associazioni degli imprenditori, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, possono stabilire che nei giorni festivi in cui è ammessa l'apertura, questa riguardi un numero limitato di esercizi sulla base di apposite turnazioni.

12. I comuni delle Classi III e IV di cui all'articolo 3 possono delegare la stipula degli accordi previsti al presente articolo alle forme associative degli Enti locali previste dalla normativa vigente.”.

COMITATO  
LEGISLATIVO  
Il Segretario  
*Donna Giovanna Funia*

**Art. 3**  
*(Norma transitoria)*

1. Per l'anno 2008, il termine per la stipula degli accordi di cui all'articolo 27, comma 6 della l.r. 24/1999 così come modificato dalla presente legge è fissato al 15 marzo 2008.

15 NOV. 2007  
Perugia, n.

Per copia conforme  
all'originale.



LA DISIGUALTE'